

**SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA**

**AZIENDA** \_\_\_\_\_

Reg. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: Contratto per la fornitura di dispositivi medici di cui alla CND lett. G (dispositivi per apparato gastrointestinale) e lett. P05 (protesi esofagee e gastrointestinali), per il periodo di 4 anni.

\* \* \* \* \*

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

tra

— \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e Legale Rappresentante dell'Azienda \_\_\_\_\_, con Sede Legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, (P. IVA -----), nel prosieguo indicata come "\_\_\_\_\_";

e

- il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi residente alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, che partecipa al presente atto nella sua qualità di Legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, viale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, partita Iva e codice fiscale n° \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ nel prosieguo indicata come "Ditta";

**Premesso**

— che con Determinazione a contrarre del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato stabilito di indire una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura la fornitura di dispositivi medici di cui alla CND lett. G (dispositivi per apparato gastrointestinale) e lett. P05 (protesi esofagee e gastrointestinali),

in unione d'acquisto tra ATS Sardegna, le Aziende Ospedaliere-Universitarie di Cagliari e Sassari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu, per il periodo di 48 (quarantotto) mesi, con opzione di proroga tecnica per un ulteriore periodo di sei mesi, di rinnovo per ulteriori 24 mesi e con clausola di estensione, da svolgersi con modalità telematica sulla piattaforma on-line [www.net4market.it](http://www.net4market.it);

- che con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati i verbali di gara e contestualmente disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per un importo complessivo determinato in € \_\_\_\_\_ + IVA, come da prospetto di aggiudicazione allegato al suddetto atto;
- che, nell'ambito dell'aggiudicazione complessiva come disposta con la sopra citata Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, all'Operatore Economico \_\_\_\_\_ sono stati aggiudicati i lotti nn. \_\_\_\_\_ per un valore complessivo di € \_\_\_\_\_ + IVA annuali;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto ad attivare, da parte dell'ufficio competente, nei confronti dell'O.E. aggiudicatario provvisorio la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale ed è stato positivamente verificato in capo alla stessa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dichiarati in sede di gara;

Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite previa conferma e ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto convergono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Normativa e atti di riferimento**

1. L'Operatore Economico \_\_\_\_\_, come in atti rappresentato, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la fornitura di cui all'oggetto, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal codice civile), di quanto previsto dagli atti

di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, dall'offerta tecnica ed economica presentate;

2. Si dà atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 – Ordine di validità dei documenti**

1. Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti:

- a) Contratto;
- b) Capitolato Tecnico e Disciplinare di Gara;
- c) Offerta presentata dalla Ditta.

2. Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà l'interpretazione più favorevole all'Azienda.

#### **Art. 3 - Oggetto del contratto**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici di cui alla CND lett. G (dispositivi per apparato gastrointestinale) e lett. P05 (protesi esofagee e gastrointestinali) secondo le caratteristiche, gli importi, i quantitativi, i CIG specificati nel prospetto di aggiudicazione all. \_\_\_\_\_ alla determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e di seguito sinteticamente indicati:

LOTTO n. \_\_\_\_ – CIG: \_\_\_\_\_, importo complessivo annuale: € \_\_\_\_\_ + IVA, quadriennale: € \_\_\_\_\_ + IVA;

LOTTO n. \_\_\_\_ – CIG: \_\_\_\_\_, importo complessivo annuale: € \_\_\_\_\_ + IVA, quadriennale: € \_\_\_\_\_ + IVA;

.....

#### **Art. 4 - Caratteristiche generali e tecniche dei prodotti.**

1. Secondo quanto dettagliatamente previsto dagli artt. \_\_\_\_ del Capitolato tecnico e dai relativi allegati \_\_\_\_\_, nonché dalle schede tecniche di cui all'offerta di gara.

**Art. 5 – Variazione dell'entità della fornitura: estensione, riduzioni e sospensioni**

1. Le caratteristiche tecniche di ciascun prodotto e i relativi quantitativi sono indicati nel Capitolato Tecnico.

2. L'Azienda si riserva la facoltà di estendere e/o diminuire la fornitura per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

3. La fornitura dovrà quindi essere eseguita alle stesse condizioni economiche indicate in offerta anche per quantitativi superiori o inferiori.

4. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto.

5. La fornitura inoltre potrà essere interrotta per quei prodotti che, a seguito di variazioni degli indirizzi tecnico-scientifici, clinici e terapeutici ovvero a seguito di mutate esigenze organizzative delle Unità Operative utilizzatrici, non risultassero più idonei.

6. La Ditta è tenuta ad accettare le eventuali modifiche degli obblighi contrattuali derivanti da estensioni e diminuzioni della fornitura e comunque ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione della fornitura previsti dal Capitolato Tecnico, dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta da ciascuna Azienda che ha sottoscritto il contratto. Sono richiamati per intero i contenuti di cui all'art. 2 del Capitolato Tecnico, che prevede la possibilità per le Aziende del SSR che hanno stipulato il contratto (e l'obbligo per l'O.E. aggiudicatario) di richiedere una proroga tecnica di 6 mesi, un rinnovo di 24 mesi e una clausola di estensione del 20% del valore quadriennale dell'appalto.

7. L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire i D.M. oggetto del presente appalto in relazione ai lotti indicati al precedente articolo 3 del presente contratto, secondo le tipologie proposte in gara e con le modalità ed i tempi indicati negli atti di gara.

8. Aggiornamento tecnologico: tutti i dispositivi ed i presidi medici devono avere il marchio CE, di ultima generazione, con obbligo di proposta di aggiornamento tecnologico nel caso in cui durante il periodo contrattuale vengano immessi in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità. Sarà comunque facoltà dell'Azienda \_\_\_\_\_ (o comunque dell'Ente Giuridico che ha stipulato il contratto) accettare o meno l'offerta dei nuovi prodotti, concordando la loro sostituzione / affiancamento dopo verifica della qualità degli stessi e dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo, sia in relazione alle esigenze organizzative della Struttura interessate, sia in termini di ammissibilità stessa della sostituzione / affiancamento. L'O.E. aggiudicatario è tenuto a comunicare, nell'immediato, ogni variazione di produzione e/o di confezionamento.

9. Per tutto quanto non previsto si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico.

#### **Art. 6 - Garanzie**

1. Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dall'art. \_\_\_\_ del Disciplinare di gara.

#### **Art. 7 - Ammontare del contratto**

1. Il valore complessivo quadriennale della fornitura, determinato dalla somma offerta per ciascun lotto aggiudicato all'O.E., ammonta ad € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), oltre all'Iva nella misura di legge.

#### **Art. 8 - Prezzi e condizioni economiche della fornitura**

1. La ditta si obbliga ad eseguire la fornitura alle condizioni economiche indicate in sede di offerta e nel prospetto di aggiudicazione all. \_\_\_\_ alla determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

2. I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA.

3. I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce resa franco magazzino farmaceutici (territoriali e/o ospedalieri) delle Aziende del SSR.

4. I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata della fornitura.

#### **Art. 9 - Penalità**

1. L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.

2. E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose delle Aziende/Enti Giuridici del SSR che a terzi nel corso dell'attività oggetto dell'appalto.

3. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, le Aziende/Enti Giuridici del SSR si riservano di applicare le penali come previste nel CSA, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempienza:

- per mancato rispetto dei tempi di consegna previsti negli atti di gara, la penale è comminata nella misura giornaliera compresa tra il minimo dello 0,3 per mille e il massimo dell'1 per mille del valore contrattuale.

- per motivi diversi dal ritardo nell'adempiere, la penale è comminata nella misura tra il minimo pari allo 0,2% del valore contrattuale ad un massimo pari al 4% del valore contrattuale.

4. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto, superato il quale le singole Aziende/Enti Giuridici del SSR si riservano la facoltà di risolvere il contratto. In tale evenienza saranno a carico della Ditta, tutte le spese che le Aziende/Enti Giuridici del SSR dovranno sostenere per la mancata attiva-

zione/risoluzione del contratto e tutti gli ulteriori danni che saranno comunque determinati.

5. In caso di penali per inadempimento delle disposizioni contrattuali, le Aziende/Enti Giuridici del SSR potranno rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

6. In caso di inadempimento o ritardo nei termini di consegna resta fermo il diritto per le Aziende/Enti Giuridici del SSR di acquistare i prodotti occorrenti presso altre Ditte, restando a carico del fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro onere o danno derivante all'Azienda Sanitaria a causa dell'inadempienza.

#### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

1. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- a) nelle ipotesi previste dal presente capitolato e nel capitolato tecnico e, in particolare, in caso di non conformità, accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto, dei beni/servizi;
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) applicazioni di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) in caso di cessione della Ditta Aggiudicataria, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione e nel caso previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010;

g) violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii..

2. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria.

3. Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti delle Aziende/Enti Giuridici del SSR che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la ditta appaltatrice.

#### **Art. 11 – Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni**

1. La ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

2. Tutte le riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende/Enti Giuridici del SSR e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.

#### **Art. 12 – Fatturazione e pagamenti**

1. Si rinvia a quanto previsto dagli artt. \_\_\_\_ del Capitolato tecnico/Disciplinare; nella fattura dovrà essere sempre evidenziato il riferimento all'ordine di fornitura (sigla, numero e data) e l'ufficio preposto alla liquidazione, che sarà comunicato all'aggiudicatario.

2. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all'accertamento della regolarità della fornitura.

#### **Art. 13 - Direttore dell'esecuzione**

1. Il Direttore dell'esecuzione è individuato nel Direttore del Servizio Farmaceutico di ciascuna Azienda/Ente Giuridico del SSR che stipulerà il presente contratto.

#### **Art. 14 - Adempimenti della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**



1. L'O.E. è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto.

2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3.

3. Il conto corrente bancario o postale dedicato (o gli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) comunicato dalla Ditta relativamente al presente contratto è il seguente: \_\_\_\_\_

4. Le persone delegate a operare sullo stesso sono: \_\_\_\_\_

5. L'O.E. si impegna a comunicare tempestivamente a ciascuna Azienda/Ente Giuridico SSR ogni modifica intervenuta nei dati succitati.

#### **Art. 15 - Codice Identificativo di Gara**

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al presente contratto, con riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla stazione appaltante, dovranno riportare i codici identificativi di gara (CIG) distinti per ciascun lotto, attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: \_\_\_\_\_

#### **Art. 16 – Verifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Azienda/Ente Giuridico SSR, tramite il proprio Servizio Bilancio, verificherà in occasione di ogni pagamento alla Ditta e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 17 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto la Ditta costituisce, secondo quanto previsto dall'art. \_\_\_\_ del Disciplinare cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° xxxxxx, rilasciata il xx/xx/xxxx dalla xxxxxxxxxxxxxx-xxx, dell'importo di € xx.xxx,xx pari al xx,xx% del valore presunto del contratto, al netto dell'Iva.

#### **Art. 18 – Obblighi della ditta nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

1. Nell'esecuzione del contratto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.

#### **Art. 19 - Cessione del contratto**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/216, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 105 del citato decreto.

#### **Art. 20 - Cessione del credito**

1. All'Impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione di credito senza parere favorevole dell'Azienda/Ente Giuridico SSR e senza che questa abbia espresso parere favorevole.

#### **Art. 21 – Privacy**

1. I dati personali conferiti dalla Ditta saranno raccolti e trattati da ciascuna Azienda/Ente Giuridico SSR esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

#### **Art. 22 - Foro competente**

1. Qualunque controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di \_\_\_\_\_.

2. Nelle more di un eventuale giudizio l'O.E. aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

**Art. 23 - Registrazione e spese contratto**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'O.E. che, agli effetti della registrazione, potrà avvalersi del Disposto art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n°131.

2. Il presente atto, bollato nei modi di legge ed integrato a tutti gli effetti dagli Allegati\_\_\_\_\_, viene dalle parti così sottoscritto.

Per la Ditta

Per l'Azienda/Ente Giuridico SSR

il Legale rappr.te

il \_\_\_\_\_

dr. \_\_\_\_\_

dr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_